

Comune di FABRO

PUC3

Al Sindaco
Comune di Fabro (TR)

Manifestazione di interesse

Interventi di Edilizia Residenziale

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ provincia _____ il _____
residente in via/piazza _____ nel comune di _____
provincia _____
codice fiscale _____
recapito telefonico _____ email _____

nella sua qualità di:

- proprietario
- comproprietario
- usufruttuario
- nudo proprietario
- titolare del diritto d'uso

per l'alloggio sito in via/piazza _____ n _____
Foglio _____ particella _____ sub _____

manifesta il proprio interesse a rientrare tra gli interventi ammissibili a finanziamento relativi al PUC3.

A tal fine dichiara:

A) nel caso di proprietari residenti:

- di avere la residenza e cittadinanza (1):
(barrare il caso)

Cittadini italiani o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.

Residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi.

di essere non possidente di alloggi (2)

di essere possidente di alloggi

- che la fascia di reddito ISEE è (3):
fino a 16.000€
da 16.000,01 a a 24.000€
da 24.000,01€ a 30.000,00€

Non aver fruito, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di altro contributo pubblico per il recupero di un'abitazione (4)

- che l'alloggio è destinato alla seguente finalità:
Residenza principale del richiedente (5)
Locazione a termine per un periodo di otto o dodici anni (6)

Descrizione interventi:

--

Costo sommario degli interventi:

--

Note:

--

B)

nel caso di proprietari non residenti nella Regione ovvero residenti da meno di ventiquattro mesi nella Regione:

di essere cittadini italiani o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.

(7)

Non aver fruito, unitamente ai componenti il nucleo familiare, di altro contributo pubblico per il recupero di un'abitazione (8)

- che l'alloggio è destinato alla seguente finalità:

Residenza principale del richiedente (9)

Locazione a termine per un periodo di otto o dodici anni (10)

Descrizioni interventi:

--

Costo sommario degli interventi:

--

Note:

--

Allegati:

.....
.....
.....
.....

Data

Firma

.....

Guida alla compilazione:

(1) Requisito che deve essere posseduto esclusivamente dal componente il nucleo familiare che risulti essere il richiedente.

(2) Requisito che essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, nonché dal coniuge non legalmente separato, anche se quest'ultimo non dovesse essere incluso nello stesso stato di famiglia.

Al fine di poter valutare l'adeguatezza dell'alloggio, viene divisa per sedici l'intera superficie utile dello stesso. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Tale numero viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e il rapporto deve essere inferiore ai seguenti parametri:

- tre vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;
- quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;
- cinque vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone;
- sei vani convenzionali per un nucleo familiare di sei persone ed oltre.

Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, o quota parte di esso, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

Il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, ad eccezione di quello derivante dall'alloggio/i da recuperare e da quello/i derivante da immobili non residenziali, superiore ad € 500,00.

(3) Requisito che essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, nonché dal coniuge non legalmente separato, anche se quest'ultimo non dovesse essere incluso nello stesso stato di famiglia

Il nucleo familiare deve essere percettore di reddito. La capacità economica del nucleo familiare, valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non deve superare il limite massimo di € 30.000,00. Per l'individuazione della capacità economica valutata sulla base dell'ISEE, si tiene conto del reddito dichiarato ai fini fiscali relativo alla data di valutazione dei requisiti soggettivi alla data della deliberazione di Giunta Regionale con la quale è stato definitivamente ammesso a finanziamento il PUC3 e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente..

(4) Requisito che essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, nonché dal coniuge non legalmente separato, anche se quest'ultimo non dovesse essere incluso nello stesso stato di famiglia

(sono esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici). Possono beneficiare del contributo i soggetti già membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributo per l'abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare, diverso da quello del richiedente. Non rientrano nella fattispecie sopra indicata i coniugi che hanno entrambi fruito di contributo e si sono successivamente separati.

(5) Il proprietario deve trasferire la residenza entro un anno dalla data di fine lavori e la stessa deve protrarsi per cinque anni a decorrere dalla stessa data.

Per lo stesso periodo di tempo l'alloggio non può essere né venduto né locato, salvo autorizzazione del Comune. Tale autorizzazione è rilasciata sulla base della normativa regionale vigente.

(6) L'alloggio deve essere locato entro due anni dalla data di fine lavori a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi quali residenza e cittadinanza, impossidenza di alloggi, reddito inferiore a 30.000€, gli immobili oggetto dell'intervento devono essere accatastati nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.

L'alloggio deve rimanere locato per otto anni o dodici anni.

Il canone di locazione, determinato nella Convenzione con il Comune, di cui al successivo paragrafo A5), è fissato in misura non superiore a quello "concertato" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431. In assenza di accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e di tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica. Alla scadenza del termine gli alloggi possono essere venduti con diritto di prelazione a favore dei locatari. Al momento della vendita gli acquirenti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi al momento vigenti.

(7) Requisito che deve essere posseduto esclusivamente dal componente il nucleo familiare che risulti essere il richiedente del contributo.

Cittadini italiani o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.

(8) Sono esclusi i finanziamenti previsti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Possono beneficiare del contributo i soggetti già membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributo per l'abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare, diverso da quello del richiedente. Non rientrano nella fattispecie sopra indicata i coniugi che hanno entrambi fruito di contributo e si sono successivamente separati.

(9) Il proprietario deve trasferire la residenza entro un anno dalla data di fine lavori (se non già residente) e la stessa deve protrarsi per cinque anni decorrenti dalla stessa data. Per lo stesso periodo di tempo l'alloggio non può essere né venduto né locato, salvo autorizzazione del Comune. Tale autorizzazione è rilasciata sulla base della normativa regionale vigente.

(10) L'alloggio deve essere locato entro due anni dalla data di fine lavori a soggetti in possesso dei requisiti di soggettivi di residenza e cittadinanza, impossidenza di alloggi, reddito ISEE inferiore a 30.000€. L'alloggio deve rimanere locato per almeno otto anni. Il canone di locazione, determinato nella Convenzione con il Comune è fissato in misura non superiore a quello "concertato" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998 n. 431. In assenza di accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e di tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica. Alla scadenza del termine gli alloggi possono essere venduti con diritto di prelazione a favore dei locatari.